

 <i>Legalità</i>	  <i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i> Istituto Comprensivo Statale "ANTONINO CAPONNETTO" P.zza Ugo La Malfa, 19 - 51015 Monsummano T. TEL 0572/82606 - email: ptic82000q@istruzione.it FAX 0572/958925 - C.M.PTIC82000Q - C.F. 91026960475 sito web: www.icsaponnetto.edu.it	I.C. CAPONNETTO  dove si accende la fiamma dell'incisletto
--	---	---

I.C. - "A. CAPONNETTO"-MONSUMMANO TERME
 Prot. 0008684 del 15/09/2025
 VII (Uscita)

A tutto il personale
 Al DSGA
 Sito web

Circolare n.18

Oggetto: Incompatibilità e autorizzazione incarichi per pubblici dipendenti - Autorizzazione allo svolgimento della libera professione e autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'Istituto da parte di altri soggetti pubblici e privati/attività extraistituzionali per l'anno scolastico 2025/26

Si invita il personale in indirizzo a dare lettura integrale e attenta della circolare in tema di "Incompatibilità e autorizzazione incarichi per pubblici dipendenti - Autorizzazione allo svolgimento della libera professione e autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'Istituto da parte di altri soggetti pubblici e privati/attività extraistituzionali per l'anno scolastico 2024/25".

Normativa

La materia dell'incompatibilità del personale del comparto scuola è regolata dalle seguenti norme:

1. Art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche"
2. Art. 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 "Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"
3. Art. 508 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994
4. CCNL-Scuola 2019-2021 del 18 gennaio 2024
5. DPR 62/2013
6. Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'istruzione
7. DM 105 del 26 aprile 2022 - Adozione del Codice di Comportamento
8. Tabella del Codice di Comportamento

In particolare, l'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dal DPR n. 3 del 1957, che vieta ai lavoratori pubblici l'esercizio di attività commerciali e industriali, l'esercizio di professioni,

l'assunzione di impieghi alle dipendenze di privati e di cariche in società aventi fine di lucro. Tuttavia, il medesimo art. 53 del D.Lgs. 165/2001 ha introdotto un regime di incompatibilità relativa, consentendo, in presenza di determinate condizioni sostanziali e procedurali, sia il conferimento di incarichi diversi dai compiti d'ufficio da parte delle Amministrazioni ai propri dipendenti, sia l'autorizzabilità di incarichi provenienti da soggetti terzi.

Il comma cinque dell'articolo 53, riformato dalla legge n. 190 del 2012, prevede che, in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti (nel caso della scuola, il riferimento è al dirigente scolastico) secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Condizioni per autorizzazione degli incarichi

Tra i criteri per la valutazione se autorizzare o meno un incarico, è stato introdotto quello inerente alla situazione, anche potenziale, di conflitto che possa pregiudicare l'esercizio delle funzioni attribuite al dipendente stesso che dovrebbe svolgere l'attività extra-ufficio oggetto dell'incarico. Le disposizioni dell'art. 53 si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali.

Per incarichi retribuiti oggetto delle autorizzazioni da parte dell'amministrazione di appartenenza devono intendersi tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; g) da attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Procedura di autorizzazione

In merito alle procedure di autorizzazione, il comma 7 dell'art. 53 prevede che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Dipendenti in regime di part-time

Il comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001 prevede che la normativa in materia di incompatibilità si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a

tempo pieno. Va, tuttavia, precisato che ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n. 662/96, l'attività lavorativa subordinata, prestata in aggiunta a quella intercorrente con l'amministrazione scolastica, non può, in alcun caso, essere costituita con altra amministrazione pubblica.

Personale docente

La disciplina specifica relativa alle incompatibilità del personale docente è rappresentata dalle disposizioni di cui all'art. 508 D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 e all'art. 33 del CCNL 2019-2021 del 18 gennaio 2024. Il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né può accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite ai fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato. Anche per il personale docente, tali divieti non si applicano nei casi in cui sia stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

Incarichi retribuiti e autorizzazioni

Il personale docente interessato è invitato a presentare richiesta di autorizzazione all'esercizio della libera professione. Tale esercizio non deve creare pregiudizio alla funzione docente e deve essere compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, ai sensi dell'articolo 508 del D.Lgs. 297/94. Il personale interessato dovrà inviare la richiesta all'indirizzo di posta elettronica ptic82000q@istruzione.it entro il 30 settembre p.v. utilizzando il modulo allegato alla presente (Allegato 1).

Il personale interessato è inoltre invitato a presentare richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi da parte di altri soggetti pubblici e privati, utilizzando il modulo allegato (Allegato 2) da inviare all'indirizzo ptic82000q@istruzione.it. Si ribadisce il divieto per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle Amministrazioni alle quali appartengono. Le Amministrazioni hanno 30 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per pronunciarsi.

Pertanto, al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni previste dal sopra richiamato art. 53, è doveroso il rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta autorizzazione che non può essere concessa a sanatoria per incarichi già conferiti e addirittura espletati. L'autorizzazione può essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico o dal dipendente interessato. La domanda di autorizzazione deve essere inviata al Dirigente Scolastico dell'Istituto che, dopo averla esaminata, concederà o meno l'autorizzazione.

Si raccomanda di utilizzare gli appositi moduli allegati alla presente, da inviare per posta elettronica. Se necessario, tali moduli potranno essere integrati da ogni informazione utile a comprendere la natura dell'incarico che si intende assumere.

Il Dirigente Scolastico

Delia Dami

(firmato digitalmente)